

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, del 21 gennaio 2019 www.expartecreditoris.it

# REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO XVII SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

# **SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis del R.G.A.C.C. dell'anno 2017, e vertente

tra

**MUTUATARI** 

**ATTORI** 

**BANCA** 

CONVENUTA

**OGGETTO**: contratto di mutuo in valuta estera.

# CONCLUSIONI

All'udienza del 07.11.2018, il procuratore di parte attrice, richiamato il provvedimento reso dall'AGCM in data 13.06.2018 che ha deliberato la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 4 (calcolo degli interessi), 4 bis (deposito infruttifero), 7 (estinzione anticipata) e 7 bis (meccanismo di conversione) del contratto di mutuo per cui è causa per contrarietà all'art. 35 c. 1 del codice del consumo, ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di rimessione della causa in istruttoria depositata il 06.11.2018; in subordine, ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione;

Il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel foglio di precisazione depositato telematicamente.

## **FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato il 16.12.2016, i MUTUATARI, premesso e allegato che:

- con contratto stipulato il 02.07.2007 la BANCA concedeva loro un mutuo fondiario di € 330.000,00 da restituirsi col sistema di ammortamento francese, mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate a decorrere dal 07.07.2007;
- pur essendo il capitale nozionale espresso in euro le parti convenivano (art. 4) che il contratto fosse indicizzato in franco svizzero, stabilendo il tasso di interesse in misura del 4,70% nominale annuo correlativamente al tasso di cambio indicato in contratto in misura pari a 1,6851 franchi svizzeri per un euro;
- il contratto di mutuo era illegittimo sotto diversi profili, in particolare, con riferimento al superamento del tasso soglia antiusura, alla maggiorazione del TAEG effettivo rispetto a quello dichiarato nel contratto, con conseguente gratuità del mutuo, alla nullità della clausola



in materia di estinzione anticipata (art. 7) e conseguente rideterminazione della somma dovuta in caso di estinzione anticipata;

hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la BANCA, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- "- accertare dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi corrispettivo e moratorio stante l'applicazione di un tasso d'interesse complessivo superiore al tasso di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 644, primo e terzo comma, c.p. e dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
- accertare e rilevare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi moratori di mutuo e della penale per l'anticipata estinzione del mutuo, stante l'applicazione di un tasso superiore a quello di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 644 e del secondo comma dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
- in subordine, accertata e rilevata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio per i motivi anzidetti, dichiarare che non sono dovuti interessi moratori e condannare la Banca convenuta a restituire tutte le somme percepite a tal titolo;
- accertare e rilevare la nullità di tutte le clausole contrattuali relative ad interessi, spese ed oneri posti a carico del mutuatario che non risultino inclusi, o lo siano in modo non corretti, nel TAEG indicato in contratto e, per l'effetto, applicare al finanziamento ex art. 117 TUB il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno ante-cedente la conclusione del contratto, compensando l'importo in tal modo ottenuto con l'eventuale credito della Banca e salva restituzione della residua parte al mu-tuatario
- accertare e rilevare l'abusività per contrasto con la Direttiva CE 93/13, e comunque la vessatorietà ex art. 33 del Codice del Consumo, della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio e di tutte le clausole contrattuali relative a spese ed oneri posti a carico del mutuatario per l'ipotesi di ritardato adempimento o di inadempimento e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tali clausola ovvero disapplicarle, senza assume altra determinazione ovvero, in subordine, riducendo congruamente l'entità del tasso moratorio e degli oneri dovuti in tali casi;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui agli artt. 7 e 7bis del contratto di mutuo stante l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del loro oggetto, nonché la scarsa chiarezza e trasparenza delle stesse e per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 sexies, comma 1 del TUB e dell'art. 1277, comma 1, c.c., statuire che in caso di anticipata estinzione del finanziamento la Banca è tenuta ad effettuare il computo del capitale residuo da restituire ragguagliandolo alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare delle quote capitale già restituite, quest'ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al franco svizzero, senza procedere ad alcuna conversione;
- accertare e rilevare la nullità delle clausole che prevedono lo scambio di flussi di pagamenti denominati in diverse valute, di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione alla valuta estera e di determinazione di un tasso di cambio convenzionale euro/franco svizzero difforme da quello corrente alla stipula per illiceità della causa ex art. 1322 nonché per tutti gli altri profili indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale;
- accertare e rilevare la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione al Libor stante la manipolazione di tale parametro da parte di BANCA e, per l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno antecedente la conclusione del contratto ai sensi dell'art. 117 del TUB;
- accertare, in tutte le ipotesi di cui sopra, l'entità delle somme versate di mutuatari a titolo di interessi, oneri e spese che risultino non dovute per le ragioni di cui al presente atto, condannando la Banca convenuta a restituire tali somme agli attori, salva la loro totale o parziale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto alla Banca a fronte dell'obbligazione restitutoria assunta dai mutuatari stessi".



A sostegno delle spiegate domande, parte attrice ha dedotto che:

- il tasso degli interessi corrispettivi e di mora determinerebbe un tasso complessivo superiore al tasso soglia antiusura vigente all'epoca della sottoscrizione, tenuto anche conto del fatto che gli interessi di mora sono dovuti sull'intera rata non pagata, e quindi anche sulla quota degli interessi corrispettivi, e non soltanto sulla quota capitale;
- il "tasso effettivo di mora", tenuto conto di tutti gli oneri, commissioni e spese, inclusa la penale per l'anticipata estinzione del mutuo, risulterebbe pari al 23,173%, a fronte di un tasso soglia di usura dell'8,865%;
- il TAEG effettivamente applicato sarebbe diverso e maggiore rispetto a quello dichiarato nel contratto di mutuo, con conseguente pretesa nullità della clausola di determinazione degli interessi:
- il contratto di mutuo conterebbe un derivato implicito e, in particolare, uno swap di valute, da cui deriverebbe la violazione della normativa prevista di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d. TUF), nonché l'asserita illiceità della causa ex art. 1322 c.c.;
- le clausole contrattuali riguardanti il tasso di mora sarebbero asseritamente vessatorie ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo;
- la clausola di cui all'art. 7 del contratto, in materia di estinzione anticipata del mutuo, sarebbe abusiva e quindi nulla, atteso che presenterebbe una "duplice alea per l'ipotesi di restituzione anticipata" e in quanto non sarebbe "chiaro a quale parte del capitale si applichi siffatto meccanismo";
- che la Banca non avrebbe adempiuto ai generali obblighi di buona fede e correttezza in quanto uno dei parametri a cui fa riferimento il contratto di mutuo sarebbe stato oggetto di manipolazioni da parte della Banca medesima.

In via istruttoria, gli attori hanno prodotto (doc. n. 2) una perizia di parte a sostegno delle proprie deduzioni e hanno chiesto disporsi CTU contabile volta a determinare i tassi effettivi applicati al contratto di mutuo, al fine di valutare la conformità dell'ISC dichiarato in contratto a quello effettivo e a ricalcolare le somme indebitamente pagate a titolo di interessi non dovuti, nonché la somma effettivamente dovuta in caso di estinzione anticipata.

Si è costituita in giudizio la BANCA che ha resistito, contestando ed impugnando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice, e chiedendo l'integrale rigetto di ogni domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

La Banca convenuta ha dedotto, in particolare, che il contratto *inter partes* stipulato in data 28/3/2008 era un mutuo fondiario in Euro indicizzato ad una valuta estera, segnatamente il franco svizzero, trattandosi di un mutuo pagabile in Euro, ma la cui valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, era unicamente il franco svizzero, la cui variazione sull'Euro era quindi suscettibile di incidere sull'ammontare degli importi effettivamente da restituire, come previsto dall'art. 4 del contratto, secondo cui "Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco svizzero, secondo le modalità di seguito indicate".

I mutuatari si erano obbligati a restituire l'equivalente in franchi svizzeri dell'importo di euro 330.000,00 concesso loro dalla Banca in 240 rate mensili posticipate, secondo un piano di ammortamento alla francese, allegato al contratto di mutuo e predisposto ai termini e alle condizioni di cui all'art. 4 del contratto medesimo.



Tale articolo, a detta di parte convenuta, descriverebbe chiaramente il meccanismo dei conguagli semestrali, prevedendo che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, "la Banca determinerà" la differenza sussistente tra detti tassi convenzionali ed i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre.

Le eventuali differenze così calcolate davano poi luogo, ad ogni scadenza, ad un "conguaglio positivo o negativo" che veniva accreditato o addebitato dalla Banca sul conto deposito fruttifero: lo "speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 4bis" (cfr. ancora art. 4).

Secondo la Banca convenuta, dunque, il meccanismo di indicizzazione previsto contrattualmente prevede:

- da un lato, che la rata pagata mensilmente comprensiva di quota capitale e quota interessi sia convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, calcolato sulla base del "tasso di interesse convenzionale" ed il "tasso di cambio convenzionale";
- dall'altro lato, che ogni sei mesi la Banca compia gli opportuni "aggiustamenti" sulla base dei menzionati "conguagli semestrali", calcolati in funzione dei due parametri previsti: 1) il tasso di interesse Libor applicato al franco svizzero maggiorato dello spread contrattuale; 2) il tasso di cambio franco svizzero/euro, trattandosi di un mutuo indicizzato al franco svizzero, che però deve essere pagato in euro.

I conguagli semestrali costituiscono lo strumento contrattualmente previsto attraverso il quale, ogni sei mesi, le somme corrisposte dal mutuatario in rate costanti vengono rettificate sulla base dell'andamento delle due variabili menzionate.

La prima, è usuale per qualsivoglia contratto di mutuo, mentre la seconda, ovvero il tasso di cambio, discende dalla natura del prodotto, che prevede l'indicizzazione del prestito ad una valuta straniera, il cui tasso di cambio deve, per definizione, essere preso in considerazione per calcolare l'equivalente in euro delle rate di rimborso.

La Banca ha altresì puntualizzato che, in virtù dell'art. 7 del contratto, il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata si articola in due fasi:

- in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo previsto nel piano di ammortamento, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipulazione, sul presupposto che, poiché il capitale erogato era stato calcolato in franchi svizzeri e convertito in euro sulla base del tasso esistente al momento dell'erogazione, c.d. "tasso di cambio convenzionale", e poiché il cliente ha continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento allegato al mutuo calcolate sulla base del medesimo tasso di cambio storico rilevato al momento dell'erogazione (fatti salvi i conguagli semestrali, che però non incidono direttamente sull'ammontare delle rate in quanto vengono accreditati ovvero addebitati sul deposito), per calcolare in franchi svizzeri il capitale residuo è necessario convertire in tale valuta il capitale residuo espresso in euro dal piano di ammortamento, utilizzando lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento dell'erogazione;
- in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma che non può che essere corrisposta in euro, trattandosi della



Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, del 21 gennaio 2019 moneta corrente in Italia), si deve riconvertire in tale valuta il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione.

Dunque, secondo parte convenuta, l'operazione di estinzione del mutuo sarebbe speculare rispetto a quella svolta ai sensi dell'art. 4 del contratto di mutuo ai fini dell'operazione di calcolo dei conguagli semestrali durante l'ammortamento, con l'unica differenza che, in caso di estinzione anticipata, l'unico indice che viene preso in considerazione è il tasso di cambio indiretto franco svizzero/euro e non, anche, il tasso di interesse, giacché, trattandosi di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato, l'operazione è relativa al solo capitale e non considera gli interessi.

All'udienza di prima comparizione del 18.05.2017, il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.

Con la seconda memoria istruttoria gli attori hanno chiesto di ordinare alla Banca convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli originali dei documenti contrattuali per cui è causa con i relativi allegati ed eventuali variazioni, nonché di disporre, sulla base degli stessi, CTU contabile.

All'udienza del 24.11.2017, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie di parte attrice, in particolare, la richiesta di CTU contabile e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 10.10.2018, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*

Le domande avanzate da parte attrice sono infondate e vanno respinte per le ragioni di seguito esposte.

Gli attori hanno innanzitutto dedotto l'usurarietà del tasso di interesse complessivamente considerato e applicato al contratto di mutuo de quo, comprensivo, quindi sia del tasso degli interessi corrispettivi che del tasso degli interessi di mora.

Dunque, la domanda di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di ripetizione dell'indebito si fonda essenzialmente sulla pretesa sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e dei tassi di interessi moratori.

La tesi della sommatoria dei tassi, ai fini della verifica del superamento del TSU, non può essere condivisa per le ragioni di seguito esposte.

A tale riguardo, il Tribunale ritiene innanzitutto che la verifica tesa a determinare se il tasso di interesse pattuito e applicato al contratto di mutuo sia usurario o meno, ai sensi della Legge n. 108/96, dovrebbe riguardare soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

In materia, è noto il contrario orientamento di legittimità, secondo il quale "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori" (Cass., 9 gennaio 2013, n. 350).

Tale decisione richiama espressamente quanto affermato da Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, per la quale "il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile l'assunto, del resto fatto



proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori", e si pone sulla scia di quanto affermato, tra le altre, da Cass. 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, e Cass. 22 aprile 2000, n. 5286.

Tale orientamento, peraltro, è stato recentemente ribadito da Cass. 5598/17 e da Cass. 23192/2017.

Quest'ultima pronuncia, in particolare, non ha avallato né la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, né quella del raffronto dei tassi di interessi moratori con TSU basato sulle rilevazioni trimestrali dei decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 con riferimento ai soli interessi corrispettivi.

La S.C. ha invece riconosciuto l'erroneità della decisione che basa l'accertamento del mancato superamento del tasso soglia antiusura sulla sola base dell'assunto che non sarebbe consentito cumulare il tasso degli interessi corrispettivi con il tasso degli interessi moratori. Cosicché si imporrebbe una separata verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte dei soli interessi moratori, senza alcuna sommatoria con quelli corrispettivi.

Da ultimo, con l'ordinanza n. 27442/18 la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito tale orientamento proprio in considerazione della identità di funzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori.

Ciononostante, il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole, non appare condivisibile, in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Difatti, il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).

Sebbene la distinzione tra le due figure risultasse meno sfumata sotto il vigore dell'art. 41 cod. comm., il quale ammetteva l'automaticità della produzione di interessi non moratori limitatamente ai soli rapporti oggettivamente commerciali, non può per ciò solo ritenersi che l'art. 1282 c.c. sia sovrapponibile all'art. 1224 c.c. e che, dunque, gli interessi corrispettivi e quelli moratori possano porsi sullo stesso piano, in quanto, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sono identificabili diverse situazioni in cui si verifica un'esigibilità o un ritardo nel pagamento senza una corrispondente situazione di mora (quale, ad esempio, il caso del corrispettivo pecuniario divenuto esigibile per l'appaltatore dopo la consegna e l'accettazione dell'opera da parte dell'appaltante, esigibile anche qualora non sia decorso il termine per l'adempimento), situazioni riconducibili nell'alveo della prima disposizione, ma non in quello della seconda, il cui ambito di applicazione è circoscritto in quello della prima.

Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre 2014).



Inoltre, le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che, qualora si tratti di obbligazioni pecuniarie *portables* e sia scaduto il termine per l'adempimento, l'ambito di applicazione dell'art. 1282 c.c., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulti completamente affievolito.

Infatti, non appena il credito diventa liquido ed esigibile si costituiscono le condizioni ed i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c.c., norma questa prevalente in base al principio di specialità *ex* art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale; sicché in tal caso interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi (cfr. ABF - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF - Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877).

In considerazione della evidenziata funzione di anticipata liquidazione forfettaria del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014; ABF - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875; ABF - Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125).

Il superiore orientamento della citata giurisprudenza di legittimità sembra porsi in contrasto anche con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura – che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità – da individuarsi, come desumibile anche dal disposto del comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro di altra utilità.

Per le suesposte ragioni, dovrebbero assumere rilevanza, ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla *mora debendi* (cfr. Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP, 10 giugno 2014).

Tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che "la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento", a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass.,Sez. II, n. 5683 del 25/10/2012 - dep. 05/02/2013 - De Novellis Spinelli).

Non appare calzante, in senso opposto, il riferimento al dettato dell'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01, secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", legge emanata al dichiarato fine di evitare effetti pregiudizievoli in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale che



sarebbero potuti derivare dall'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 14899/00, cit.) propenso a riconoscere la sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse, benché legittimi al momento della conclusione del contratto di mutuo, per effetto della variazione medio tempore del c.d. tasso-soglia.

Non può, infatti, riconoscersi a tale norma, in considerazione della sua natura di interpretazione autentica, carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dall'art. 644 c.p. e, come tale, idonea ad ampliare la fattispecie delittuosa del reato di usura, includendo anche oneri non ricollegabili alla erogazione del credito.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, in attuazione della L. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura tengono in considerazione soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

A partire dal D.M. del 25 marzo 2003, è stato precisato espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi già all'epoca aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

In data 3 luglio 2013, successivamente all'emanazione della richiamata pronuncia della Cassazione, la Banca d'Italia ha diffuso un Comunicato secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEGM, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, adotterà, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

Pertanto, laddove si sostenga che la verifica del superamento del tasso soglia antiusura riguardi anche gli interessi moratori – appare incoerente e del tutto illogico utilizzare, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse di mora soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, agli interessi moratori.

Difatti, come evidenziato nella richiamata Comunicazione della Banca d'Italia, l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo dell'usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, per cui se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le stesse finalità della normativa.

Sarebbe d'altro canto incongruo ritenere che l'usurarietà degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall'inadempimento del debitore (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, <a href="https://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a>).



Da ultimo, va evidenziato che, portando alle estreme conseguenze logiche il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si dovrebbe concludere nel senso della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della L. n. 108/96 con le norme di rango primario della stessa Legge, in quanto adottati sull'erroneo presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità a questi ultimi delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all' erogazione del credito.

Tuttavia, nonostante le argomentazioni fin qui svolte, il Tribunale, preso atto del citato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di interessi usurari, non si limita a dichiarare infondata, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura, la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, ma procederà ad un'autonoma verifica in ordine all'eventuale superamento del TSU per ciascuna tipologia di tasso di interesse (quelli corrispettivi e quelli moratori) sia pur separatamente considerati.

A tal fine, va in ogni caso richiamata l'anzidetta impossibilità di comparare elementi tra di loro disomogenei: da una parte, gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, dall'altra, con il TEGM rilevato sulla media degli interessi corrispettivi praticati dagli intermediari finanziari abilitati.

Per cui, la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di mora va effettuata raffrontandolo con il TSU determinato previa maggiorazione del TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, e poi aumentato della metà.

Su tale questione è recentemente intervenuta la Terza Sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza (sopra citata) n. 27442/18 che, dopo aver confermato la tesi dell'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina sugli interessi usurari, ha ritenuto, incidentalmente, non applicabile l'aumento del TEGM della suddetta percentuale del 2,1 al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori (definendola un'operazione "fantomatica").

Il Tribunale non condivide tale interpretazione, peraltro esposta soltanto nelle notazioni finali di un lungo percorso motivazionale.

Infatti, oltre alle argomentazioni innanzi esposte, va tenuto conto della necessità – segnalata anche da SS.UU. n. 16303/2018 in riferimento al calcolo degli interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto – di comparare dati tra di loro omogenei.

In realtà, la necessità di utilizzare e confrontare dati tra di loro omogenei appare evidente anche nel caso degli interessi moratori e legittima l'utilizzo della maggiorazione media del 2,1%, indicata nei D.M. di rilevazione dei TEGM con riferimento agli interessi stabiliti contrattualmente in caso di ritardato pagamento rispetto a quelli corrispettivi, ai fini della verifica del superamento del TSU.

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, nel caso di specie, valutati i dati oggettivi che emergono dal contratto di mutuo stipulato inter partes il 02.07.2007, si rileva che il tasso degli interessi corrispettivi è stato pattuito nella misura variabile, in considerazione della quotazione del LIBOR-CHF sei mesi, al tasso nominale annuo del 4,740%, con ISC dichiarato del 4,389%, quindi al di sotto della soglia antiusura dell'8,37%, fissata secondo il parametro all'epoca vigente (TEGM del 5,58% per il periodo luglio - settembre 2007 per i mutui ipotecari a tasso variabile).



Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora, esso è stato pattuito maggiorando di 3,5 punti percentuali la media mensile del tasso Euribor tre mesi divisore 360 e, quindi, al momento della conclusione del contratto era pari a 7,684%; percentuale anch'essa inferiore a quella del tasso soglia usurario dell'11,52%, ottenuto previa maggiorazione del TEGM del 2,1% di cui si è innanzi detto.

In ogni caso, il tasso degli interessi moratori del 7,684% risulta inferiore anche rispetto al TSU dell'8,37%, rilevato dal DM pro tempore vigente con riferimento agli interessi corrispettivi, senza neppure la previa maggiorazione del 2,1% per gli interessi moratori di cui innanzi.

Va inoltre osservato che, ai fini del superamento del TSU da parte degli interessi di mora, non può essere preso in considerazione il parametro costituito dal tasso di mora effettivo (cd. TEMO) elaborato dalla perizia di parte allegata all'atto di citazione e il successivo confronto, in termini percentuali, dell'importo degli interessi di mora così ottenuto con la quota capitale della rata ipoteticamente scaduta e non pagata.

A tal fine neppure può essere presa in considerazione, come invece ha fatto la perizia di parte prodotta in atti, l'incidenza di oneri e commissioni e spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata.

Difatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.

Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.

Trattandosi, poi, di una facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide – cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie – di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo.

Ne consegue che, i risultati esposti e le conclusioni raggiunte dalla perizia di parte rappresentano il risultato di un calcolo arbitrario che non tiene in alcun conto la metodologia e le formule indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione del TEGM relativo agli interessi corrispettivi.

In effetti, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal fine, la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.

Secondo la giurisprudenza di merito, "le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati,



all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia. Le "Istruzioni" in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p." (Trib. Milano, 21-10-2014).

La necessità per il giudice di attenersi, ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva, alle metodologie e alle formule previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione dei TEGM ed utilizzate nei suddetti decreti ministeriali di rilevazione, è stata recentemente ribadita dalla S.C. nelle pronunce n. 12965/15 e 22270/16.

Nella fattispecie, pertanto, trova applicazione il principio secondo il quale la perizia di parte prodotta in giudizio dall'attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), la quale avrebbe natura meramente esplorativa, né può essere posta a base della presente decisione, fondandosi su criteri non condivisibili, in quanto non conformi a quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

Passando all'esame della doglianza relativa alla pretesa illegittimità del meccanismo anatocistico (rectius, di capitalizzazione) previsto nel contratto in esame, va evidenziato che la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora verrà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000. Difatti, tale delibera del CICR prevede espressamente previsto che "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

In tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata va a costituire un unicum sul quale vanno applicati gli interessi moratori, rispetto alla quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi.

Soltanto nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario, gli interessi di mora vanno calcolati sul capitale residuo depurato degli interessi corrispettivi. Pertanto, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi.

Nella fattispecie, le parti dopo aver convenuto che "in caso di mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta in pendenza del contratto di mutuo, la Parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere alla Banca gli interessi di mora", hanno stabilito che tali interessi saranno calcolati soltanto sulla quota capitale delle rate scadute e che sugli interessi di mora non consentita la capitalizzazione periodica. Dunque, il denunciato effetto anatocistico è espressamente escluso dalla volontà negoziale delle parti.

Ne consegue, alla luce delle considerazioni esposte, che le doglianze di parte opponente relative alla usurarietà dei tassi di interesse applicati ai contratti di mutuo in contestazione e



alla illegittima applicazione di interessi anatocistici nel calcolo degli interessi di mora, sono infondate e vanno pertanto respinte.

Parimenti infondata è la doglianza fondata sul presunto scostamento dell'ISC/TAEG dichiarato nel contratto con quello effettivo calcolato nella perizia di parte e la conseguente richiesta di applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB. In ordine a tale questione, va innanzitutto precisato che il contratto di mutuo ipotecario azionato non rientra tra le operazioni di credito al consumo per le quali vigeva, e vige, una disciplina in parte distinta.

Va poi tenuto conto del fatto che la disciplina dell'ISC/TAEG è contenuta nelle norme primarie e secondarie relative alla trasparenza nei contratti e nei servizi bancari e non in quella, distinta, in materia di rilevazione e determinazione del tasso soglia usurario.

Ciò posto, in materia di mutui ipotecari, la disciplina dell'ISC trae origine dalla Delibera del CICR n. 10688 del 4 marzo 2003, nel cui Allegato è inserito, tra i contratti cui essa trova applicazione, anche quello di mutuo. L'art. 9 co. 2, della citata Delibera, rubricato "informazione contrattuale" stabilisce che "La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

La circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza alla predetta delibera CICR, ha stabilito che "il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 del TU e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003: - mutui; - anticipazioni bancarie; altri finanziamenti".

L'art. 122 del TUB, nella versione vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo per cui è causa, rimandava al CICR la responsabilità di stabilire le modalità di calcolo del TAEG. In assenza della Delibera del CICR, a cui al previgente art. 122 del TUB, continuavano a trovare applicazione (ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB), l'art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio '92, successivamente integrato - a seguito del D. Lgs n. 63/00 di recepimento della nuova Direttiva del credito al consumo 98/7/CE – dal Decreto del Ministro dell'Economia 6 maggio 2000.

L'art. 2 comma 2, del citato Decreto ministeriale così recita: "1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.

- 2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
- 3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
- il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; a)
- le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; b)
- c)le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;



- d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito:
- f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
- 4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:
- a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
- b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
- c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
- d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
- e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente".

Successivamente, la Banca d'Italia (con Provvedimento del 29.7.2009 integrato dal Provvedimento del 9.2.2011 e successivi) ha emanato nuove disposizioni su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" anche con il contributo delle segnalazioni ricevute dall'utenza bancaria e finanziaria", con cui ha abrogato il Titolo X, della Circolare n. 229 del 1999, definendo il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" come l'indicatore del "costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito, secondo quanto previsto" nello specifico paragrafo delle medesime disposizioni. Per quanto riguarda gli indicatori sintetici di costo in materia di contratti di finanziamento, le nuove disposizioni sulla trasparenza stabiliscono che "Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (1): — mutui; — anticipazioni bancarie; — altri finanziamenti; — aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori (sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4, e Allegato 5C).

Nel caso di mutuo con garanzia ipotecaria trova applicazione il metodo di calcolo del TAEG previsto in materia di credito immobiliare, la cui disciplina è la seguente:

"Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore; il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata nell'Allegato 5C.

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Nel caso in cui utilizzi informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di tale circostanza e del fatto che le stime



si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso. Nella fase precontrattuale il finanziatore fornisce al consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il calcolo delle stime. I costi relativi a servizi accessori possono essere esclusi dal TAEG, purché la loro esistenza sia indicata con evidenza separata, nel solo caso in cui non sia in alcun modo possibile quantificarli.

Nel TAEG sono altresì inclusi i costi di valutazione del bene immobile costituito in garanzia, se la valutazione è necessaria per ottenere il credito.

Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il finanziatore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.

Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso di interesse o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.

Per i contratti di credito in cui è concordato un tasso di interesse fisso per un periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale è negoziato un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, il TAEG riportato nel foglio contenente le informazioni generali e nel "Prospetto informativo europeo standardizzato" copre soltanto il periodo iniziale a tasso fisso ed è fondato sull'ipotesi che, al termine di tale periodo, il capitale residuo sia rimborsato.

Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito, ivi compresi gli interessi di mora.

Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi di apertura e tenuta di un conto, i costi relativi all'utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, qualora sia obbligatorio aprire un conto o – se il consumatore ne ha già uno in essere – mantenerlo per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte".

Alla stregua del quadro normativo innanzi delineato, e tenuto conto della disciplina vigente ratione temporis, va affermato che la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra anche l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, co. 6, TUB, secondo il quale "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

A tal fine, il Giudicante rileva che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia.

Neppure può ritenersi che l'ISC rientri nella nozione di "prezzo" che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.



Difatti, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l'ISC non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.

Conseguentemente, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.

Ne discende allora che, l'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.

Per la stessa ragione non può trovare applicazione l'art. 1284 c.c., atteso che gli interessi ultralegali dovuti sono tutti indicati per iscritto nel contratto e nel documento di sintesi, né l'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto del contratto determinato nel capitale prestato, negli interessi dovuti e nel meccanismo di indicizzazione.

Sotto altro profilo, pur trattandosi di contratto stipulato con dei consumatori, nemmeno può trovare astratta applicazione al caso in esame la nullità della clausola prevista dall'art. 125 – bis TUB. Difatti, l'art. 122 T.U.B., lett. a) e f) espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto "finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro", nonché i "finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni". Nel caso di specie, il contratto di mutuo prevede il prestito di euro 330.000,00 da restituire in 20 anni e una garanzia ipotecaria valida per l'intera durata del mutuo.

E' pertanto evidente che il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, le quali possono semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto (Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).

Al riguardo, è noto che le SS.UU., tenuto conto della differenza tra regole di validità e regole di comportamento, hanno affermato che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti ("Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa"), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/07).

Ne consegue che, esclusa la nullità lamentata, diventa del tutto irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell'ISC/TAEG, la cui violazione in termini rilevanti potrebbe comportare soltanto un'eventuale responsabilità della banca in termini precontrattuali, sempre che l'attore sia stato in grado di dimostrare sia di aver vagliato



finanziamenti alternativi con TAEG più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito mutuante, che il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole.

In ogni caso, neppure l'assunto di parte attrice, secondo cui l'ISC indicato nel contratto (4,389%) non corrisponderebbe a quello effettivo del 5,012%, ricalcolato dal perito di parte, può ritenersi definitivamente accertato, in quanto esso trova quale unico supporto una perizia di parte della cui attendibilità si ha serio motivo di dubitare, attesa la scarsa comprensibilità dei criteri di calcolo utilizzati, tanto da non potersi evincere in maniera immediata come si perviene alla percentuale del 5,012% e se è stata correttamente utilizzata la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

Pertanto, valgono anche in questo caso le considerazioni innanzi espresse in ordine alla carenza di autonomo valore probatorio della perizia di parte, avente natura di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico non utilizzabile in sede decisoria.

Per quanto innanzi detto, la domanda risulta infondata anche sotto tale profilo.

Occorre passare all'esame della domanda di nullità delle clausole di cui agli artt. 7 e 7-bis del contratto di mutuo in materia di estinzione anticipata.

A tale riguardo, va premesso che il mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso Libor è un contratto aleatorio e l'alea in questione, connaturata a qualsiasi tipologia di finanziamento regolato con valuta estera, è allocata su entrambe le parti in base a variabili esterne, fuori del controllo delle (e non prevedibili dalle) stesse.

La Suprema Corte ha riconosciuto la liceità della causa di mutuo ai prestiti indicizzati ad una valuta estera, laddove ha affermato che "qualora il contratto di mutuo sia espresso in valuta estera "le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico" (Cass., 21/04/2011 n. 9263). Ancor più chiaramente, la Suprema Corte ha ritenuto rientrare "nel rischio normale del creditore e del debitore di prestiti in valuta estera il verificarsi del ben noto – relativamente frequente – fenomeno di oscillazioni anche ampie nel rapporto di cambio: che, ovviamente, a seconda della direzione dell'oscillazione, possono giovare al creditore o al debitore" (Cass., 17 luglio 2003, n. 11200).

Difatti, secondo il consolidato indirizzo dei giudici di legittimità, "nell'esplicazione della loro autonomia privata, ben possono le parti di un contratto convenire l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato possibile rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto (nel caso, contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU), a tale stregua modificandolo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l'effetto di escludere, nel caso che tale rischio si verifichi, l'applicabilità dei meccanismi di riequilibrio previsti nell'ordinaria disciplina del contratto" (Cass., 25/11/2002, n. 16568; conforme, Cass. 22/07/2015. n. 15370).

Ciò premesso sull'astratta liceità della causa dei mutui in valuta estera, si osserva con riferimento alla pretesa vessatorietà della clausola in esame, che l'art. 34, co. 2 Cod. del Consumo prevede che "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile".

L'art. 35, co. 1, dello stesso Codice prescrive che tutte le clausole proposte al consumatore per iscritto devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. La stessa CGUE ha sottolineato che tale obbligo non potrebbe essere limitato unicamente al carattere



comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime, ma, al contrario, impone anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, punto 75, nonché del 23 aprile 2015, Van Hove, C-96/14, punto 50).

Tale questione deve essere esaminata dal giudice di merito, considerato l'insieme dei pertinenti elementi di fatto del caso concreto, tra cui la pubblicità e l'informazione fornita dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo.

Ciò premesso, dall'esame complessivo delle clausole del contratto di mutuo in esame, deve innanzitutto rilevarsi come agli artt. 3 e 4 sia esplicato, in modo dettagliato e analitico, il funzionamento del finanziamento in franchi svizzeri, indicizzato al tasso Libor Franco Svizzero.

Il mutuo in parola, per mezzo dell'indicizzazione a valuta in franchi svizzeri, moneta differente rispetto a quello in cui è erogato, ovvero in euro, corrisponde ad un mutuo contratto nella valuta cui è indicizzato.

Il debitore, insomma, riceve una somma in euro che, tuttavia, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto.

Il piano di ammortamento viene redatto in euro, ma corrisponde, sulla base del rapporto di conversione, ad un ipotetico piano di ammortamento redatto in franchi svizzeri.

Per redigere il piano di ammortamento a rata fissa, l'art. 4 del contratto prevede un tasso di interesse iniziale annuo, convenzionalmente stabilito. La rata mensile, inoltre, viene calcolata sulla scorta di un tasso di cambio in valuta, anch'esso convenzionalmente fissato al momento della stipula del contratto.

Al termine di ogni semestre, tuttavia, nel caso in cui i tassi convenzionali su cui si è costruita la rata fissa subiscano delle variazioni rispetto ai tassi reali, in positivo o in negativo, la somma a credito o a debito derivante dall'oscillazione del cambio valuta sarà aggiunta o sottratta al conto deposito fruttifero, accessorio al mutuo.

Pertanto, il mutuo per cui è causa è variabile con riferimento a due tassi: il primo è quello dell'interesse, tipico di ogni contratto di mutuo a tasso variabile, ancorato al tasso di interesse Libor Franco Svizzero sei mesi, maggiorato dello spread contrattualmente previsto; il secondo è quello del cambio valuta euro/franco svizzero.

Le "possibili variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi del parametro di riferimento e del tasso di cambio" sono il rischio tipico del contratto di mutuo indicizzato, come adeguatamente espresso nel contratto medesimo e nel documento di sintesi allegato al contratto e firmato dagli attori in modo comprensibile anche per un contraente non professionista.

Né tale rischio specifico può ritenersi addossato solo alla parte "debole" del contratto, assumendosi le parti un'alea reciproca che incide sulla convenienza finale del finanziamento, atteso che a seconda della variazione del tasso di cambio, dovrà restituirsi una somma maggiore o minore dell'importo originario.



Invero, poiché il meccanismo prevede un'oscillazione di valori, può ben accadere che, nel caso in cui l'euro si apprezzi sul Franco Svizzero, si otterrà un vantaggio dal lato del mutuatario, che vedrà corrispondersi un conguaglio positivo sul deposito fruttifero.

E' quello che, in effetti, è avvenuto nel caso concreto per un lungo lasso di tempo, come dimostrato anche dalle allegazioni di parte attrice (doc. n. 2, fasc. parte convenuta), atteso che negli anni sono stati accreditati numerosi e cospicui conguagli positivi sul deposito fruttifero.

Altrettanto trasparente e coerente con il funzionamento del mutuo indicizzato a valuta straniera, è la previsione dell'articolo 7 del contratto, relativa all'ipotesi di estinzione anticipata.

La clausola contrattuale in esame consente l'estinzione anticipata a condizione di aver pagato gli arretrati dovuti, le spese giudiziali e gli interessi maturati sino al giorno dell'estinzione.

In tale caso, ai fini del rimborso anticipato, viene espressamente prevista una duplice operazione matematica: "il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, Verranno calcolati in franchi svizzeri in base al << Tasso di cambio convenzionale>>, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/ Euro rilevato sulla pagina FXBK nel circuito Reuter e pubblicato su "il sole 24 Ore" nel giorno dell'operazione di rimborso".

Al riguardo, parte attrice si duole, innanzitutto, della scarsa chiarezza dell'espressione "capitale restituito", ritenendo la stessa equivoca, potendo significare tanto "capitale già restituito" quanto "capitale da restituire".

In realtà, il capitale già restituito, attraverso il meccanismo di indicizzazione sopra descritto delle rate costanti del piano di ammortamento e dei conguagli semestrali, risulta già convertito in franchi svizzeri.

Per cui, a discapito della paventata scarsa chiarezza, appare evidente come la clausola in esame si riferisca al capitale residuo, vale a dire a quello ancora da restituire, espresso, naturalmente, in euro.

In maniera speculare rispetto al meccanismo di indicizzazione utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, il capitale da restituire deve essere ricalcolato secondo il tasso di cambio franco svizzero/euro al momento dell'estinzione.

In tale caso, viene a mancare l'ulteriore parametro del tasso di interesse poiché la somma da restituire comprende il solo capitale.

Di conseguenza, pur senza indicare formule matematiche che, peraltro, avrebbero ingenerato maggiore confusione in un contraente consumatore, la clausola in esame indica in sequenza, in termini narrativi, le due operazioni matematiche da effettuare per determinare il capitale da restituire indicizzato.

Innanzitutto, il capitale residuo in euro va convertito in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio convenzionalmente stabilito al momento della stipulazione del contratto: ciò è necessario dal momento che il mutuatario ha continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento allegato al mutuo calcolate sulla base del medesimo tasso di cambio storico rilevato al momento dell'erogazione (fatti salvi i conguagli semestrali, che però non incidono direttamente sull'ammontare delle rate in quanto vengono accreditati ovvero addebitati sul deposito fruttifero), per calcolare a quanti franchi svizzeri corrisponde il



capitale residuo è necessario convertire in tale valuta il capitale residuo, espresso in euro dal piano di ammortamento, utilizzando lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento dell'erogazione.

Una volta calcolato il residuo capitale in franchi svizzeri al tasso convenzionale inizialmente stabilito, l'importo così ottenuto va ricalcolato in euro, al tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca in euro per estinguere il mutuo in franchi svizzeri.

Si tratta dunque della medesima esplicazione del rischio tipico del contratto, assunto tanto dal mutuatario quanto dal mutuante, già nella fase iniziale di predisposizione del piano di ammortamento.

Difatti, nel caso in cui, al momento dell'estinzione anticipata, l'euro si sia apprezzato sul franco svizzero, il mutuatario, dovendo "spendere" meno euro per saldare il debito in franchi, sarà avvantaggiato e la banca si vedrà restituito un capitale minore di quello originariamente concesso.

In caso contrario, di apprezzamento il franco svizzero sull'euro – come è avvenuto nel caso concreto – il mutuatario sopporterà il rischio di dover restituire un capitale maggiore.

Alla stregua di quanto fin qui esposto, non appare condivisibile la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, la quale, con il provvedimento n. 27214 del 13 giugno 2018 (depositato in atti da parte attrice) ha ritenuto, tra le altre, tale clausola contraria all'articolo 35, comma 1, del Codice del Consumo a causa della sua formulazione non chiara e trasparente.

A parere del Tribunale, invece, la clausola in esame risulta pienamente coerente col meccanismo di indicizzazione e, soprattutto, con il rischio tipico di tale contratto di mutuo, gravante su entrambe le parti e accettato consapevolmente anche dai contraenti consumatori.

In ogni caso, quello dell'AGCM è un provvedimento amministrativo che - al contrario di quanto ritenuto a parte attrice - non è in alcun modo vincolante per il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 37 bis, co. 4, del Codice del Consumo.

Non trova infatti applicazione alla fattispecie in esame la previsione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, secondo la quale nei giudizi di risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust, si ritiene definitivamente accertata nel processo civile la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'AGCM non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato.

Inoltre, l'art. 34, co. 4, del Codice del Consumo dispone che "non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale".

Sennonché, nel caso concreto, la clausola di materia di estinzione anticipata del mutuo, di cui all'art. 7 in esame, non risulta affatto vessatoria, essendo formulata in modo chiaro e comprensibile anche per il consumatore mediamente diligente, pertanto nessun rilievo assume l'esistenza di una trattativa individuale sulla stessa.

In ogni caso, l'adeguatezza e la correttezza delle informazioni rese dalla banca ai consumatori in sede contrattuale è provata dalla documentazione prodotta e firmata dagli attori (condizioni



generali e documento di sintesi) e l'intervento del notaio garantisce che il testo contrattuale sia comunque espressione della comune volontà entrambe le parti e non di una sola di esse.

Sul punto, va richiamato il principio più volte affermato dalla S.C., secondo il quale "le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione" (Cass., 20/06/2017 n. 15237; conf. Cass., n. 193/92; Cass., 4188/98; Cass., 18917/04).

In conclusione, la clausola di estinzione anticipata del mutuo (art. 7) risulta sufficientemente determinata e chiara; essa neppure contrasta con la disciplina posta a protezione del consumatore, atteso che la sua applicazione può comportare, secondo l'oscillazione del cambio accettata da entrambe le parti, conseguenze favorevoli o sfavorevoli per il mutuatario.

E' infondata anche la doglianza di parte attrice secondo la quale, all'interno del contratto di mutuo in esame, sarebbe contenuto un prodotto derivato implicito.

In primo luogo, va ricordato che, lo strumento finanziario derivato e, in particolare, la forma domestic currency swap, si caratterizza per la presenza di due posizioni debitore reciproche, nell'ambito di uno scambio di flussi di pagamento periodici. Il derivato ha ad oggetto un differenziale tra i valori di riferimento e racchiude la sua causa in esigenze di speculazione o di copertura di un rischio finanziario. Solo a queste condizioni trova applicazione la stringente disciplina di garanzia prevista dal T.u.f. agli artt. 20, 21 e 23. Ciò premesso, si condivide sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "l'operazione di mutuo indicizzato è carente già sotto il profilo strutturale di tali elementi e non pare corretta nemmeno l'affermazione per cui muterebbe la causa del contratto da commutativo ad aleatorio" e ciò in quanto "La struttura causale del derivato e dell'indicizzazione sono ontologicamente diversi, manca la finalità di copertura di una sottostante obbligazione debitoria e anche il carattere marcatamente speculativo dell'operazione, oltre al fatto che [...] il derivato opera nell'ambito di uno scambio di flussi finanziari, situazione economica che non viene posta in essere nel mutuo oggetto del presente giudizio" (Trib. Bologna 26.07.2018).

Anche questo stesso Tribunale ha già avuto modo di affermare, in una fattispecie analoga, che "il contratto di mutuo per cui è causa non rientra nella categoria dei "prodotti finanziari" aventi finalità di investimento secondo la definizione di cui al T.U.F., con la conseguenza che qualsivoglia riferimento alla relativa disciplina, così come alle relative norme di attuazione non risulta pertinente", rilevando in particolare che "non è sostenibile l'assimilazione del mutuo de quo ad uno strumento finanziario derivato, soggetto al rischio cambio, in considerazione della diversa struttura causale del derivato rispetto al contratto in esame, che è pur sempre caratterizzato dall'attribuzione effettiva della disponibilità di una somma di danaro e per il differente meccanismo operativo, non riscontrandosi in tale contratto uno scambio di flussi finanziari con pagamento ad opera della parte di volta in volta onerata della differenza rispetto a quanto compensato, che costituisce, invece, l'oggetto dei contratti derivati" (Trib. Roma, 27.10.2017).

Sul punto, infine, anche il Tribunale di Milano ha condivisibilmente osservato che "differente è la struttura causale del derivato rispetto a quella di indicizzazione prevista nei mutui in esame, non operando per quest'ultima né una finalità di copertura di una sottostante obbligazione debitoria né, tantomeno, una scommessa con contenuto speculativo; ma anche per il differente meccanismo operativo, non riscontrandosi nei contratti in parola uno scambio di flussi finanziari con pagamento ad opera della parte di volta in volta onerata della differenza rispetto a quanto compensato, che costituisce, invece, l'oggetto del contratto in



derivati. Nei contratti in esame, infatti, non risulta mai previsto un obbligo a carico della banca di effettuare il pagamento di un differenziale dal momento che la clausola prevede solo l'accantonamento sul conto fruttifero della variazione della rata pagata alle condizioni contrattuali originarie previste nel piano di ammortamento rispetto alla rata determinata alle condizioni economiche attuali, il tutto sempre e comunque in vista dell'adempimento da parte del mutuatario al proprio obbligo restitutorio (Trib. Milano, 30.05.2018).

Infine, del tutto infondata e pretestuosa è la doglianza relativa alla presunta manipolazione del Libor, al fine di sostenere che la stessa avrebbe influito sul sinallagma contrattuale.

Al riguardo, infatti, è sufficiente rilevare che la manipolazione del Libor menzionata da parte attrice ha riguardato unicamente il Libor UK, cioè il London Interbank Offered Rate, il tasso di interesse medio interbancario applicato dalle principali banche operanti sulla piazza londinese (ossia il c.d. Libor Sterlina) e non, invece, lo Swiss Franc LIBOR (cioè, il Libor Franco Svizzero) che è il tasso medio interbancario al quale un vasto numero di banche inglesi si concedono prestiti nella valuta elvetica, che viene preso in considerazione nel contratto di mutuo in esame ai fini del calcolo del tasso di interesse.

In conclusione, attesa l'infondatezza di tutte le allegazioni, eccezioni e contestazioni sollevate da parte attrice, tutte le domande proposte vanno rigettate.

Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014.

### P.O.M.

- Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- 1) respinge le domande proposte da MUTUATARI nei confronti di BANCA, in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato il 02.07.2007;
- 2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della Banca convenuta, che liquida in € 5.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP.

Roma, 21 gennaio 2019

Il Giudice Dott. Fausto Basile

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy